



ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 7 FEBBRAIO 2019
(omissis)

- Il Consigliere Bolognesi riferisce che la Corte costituzionale, con sentenza 31 gennaio 2019, n. 14 ha ribadito che «l'astensione dalle udienze degli avvocati e procuratori è manifestazione incisiva della dinamica associativa volta alla tutela di questa forma di lavoro autonomo», in relazione alla quale è identificabile, più che una mera facoltà di rilievo costituzionale, un vero e proprio diritto di libertà. Tale diritto è correttamente bilanciato con altri valori costituzionali meritevoli di tutela e, in particolare, quello di cui alla legge 146 del 1990, la quale indica fra i servizi pubblici essenziali «l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione».

Il bilanciamento è realizzato, infatti, da diversi elementi:

- a) dalla norma primaria che prescrive che il preavviso di astensione collettiva non possa essere inferiore a dieci giorni e che nella sua comunicazione debba essere indicata altresì una durata compatibile con la tutela dei diritti fondamentali, sì da garantire le prestazioni indispensabili, nonché ben determinata con la fissazione del termine iniziale e finale;
- b) dal codice di autoregolamentazione, che ha natura di normativa subprimaria, già ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali con delibera del 13 dicembre 2007.

Nel Codice di autoregolamentazione, infatti, è previsto che «ciascuna proclamazione deve riguardare un unico periodo di astensione» e deve essere preceduta da un preavviso minimo di dieci giorni. Inoltre esso prescrive che tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non possa intercorrere un periodo superiore a sessanta giorni. Sempre nel Codice è previsto che l'astensione non possa superare otto giorni consecutivi, con l'esclusione dal computo della domenica e degli altri giorni festivi. Inoltre, con riferimento a ciascun mese solare, non può comunque essere superata la durata di otto giorni, anche se si tratta di astensioni aventi a oggetto questioni e temi diversi. In ogni caso tra il termine finale di un'astensione e l'inizio di quella successiva deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni.

Secondo la Consulta, con questa perimetrazione è tipizzata la fattispecie di legittima astensione collettiva: una singola proclamazione seguita a breve - non prima di dieci giorni e non dopo sessanta giorni - da un unico (e quindi continuativo) periodo di astensione. Il limite mensile massimo di otto giorni e l'intervallo minimo di quindici giorni riguardano appunto la



possibile sequenza di altrettante distinte proclamazioni riferite a singoli intervalli di astensione collettiva.

Ne consegue che, oltre al limite del preavviso minimo di dieci giorni (e massimo di sessanta), devono essere rispettati anche gli altri due limiti concorrenti: la durata complessiva (per sommatoria) non superiore a otto giorni nel mese e l'intervallo non inferiore a quindici giorni tra il termine finale di un'astensione e l'inizio di quella successiva.

La Corte costituzionale, poi, evidenzia l'esistenza anche di altre tutele e, in particolare, la possibile attivazione, innanzi alla Commissione di garanzia, del «*procedimento di valutazione del comportamento delle organizzazioni sindacali*» che proclamano lo sciopero o vi aderiscono, nonché l'attivazione, anche su segnalazione della Commissione, del potere pubblico di ordinanza.

Può concludersi osservando che la Corte Costituzionale, dichiarando l'inammissibilità e l'infondatezza delle questioni sollevate dalla Corte di Appello di Venezia, ha riaffermato la sussistenza di un vero e proprio diritto degli avvocati all'astensione dalle udienze, ritenendo che il suo esercizio risulti già bilanciato grazie da una disciplina legislativa che tutela bene anche le esigenze di amministrazione della giustizia.

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito istituzionale affinché i Colleghi possano prendere agevolmente visione.

E' estratto conforme all'originale.

Roma, 20 febbraio 2019

Il Consigliere Segretario
(Avv. Mario Scialla)

